

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)**Modifiche e relativo commento**

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 28 cpv. 3	Art. 28 cpv. 3
Nuovo capoverso	³ L'USTRA può concludere accordi specifici secondo la sezione 1.5.1 ADR ¹ . ¹ RS 0.741.621
Commento: Conformemente alla sezione 1.5.1 dell'ADR le Parti contraenti possono convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea alle disposizioni dell'ADR, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa. Questi accordi specifici (accordi multilaterali) possono avere una durata massima di 5 anni. Simili accordi nascono spesso per anticipare l'introduzione di norme meno severe già previste con la successiva revisione dell'ADR. Vista la natura secondaria del loro contenuto e al fine di accelerarne il più possibile l'entrata in vigore, si intende trasferire in futuro la competenza in materia di accordi multilaterali dal Dipartimento all'USTRA, che avrebbe quindi diritto di firma come già l'UFT nel caso delle ferrovie.	

Appendice 1:

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.1.3.1.2</p> <p>Le disposizioni della sottosezione 1.1.3.1 lettera b) ADR si applicano solo ai trasporti di macchinari o dispositivi, comprese le quantità di riserva di merci pericolose necessarie per il loro funzionamento, a condizione che siano utilizzati come supporti tecnici di lavoro o come apparecchiature di sorveglianza.</p> <p>Non si applica questa disposizione se gli apparecchi o le quantità di merci pericolose in essi contenute rientrano nelle materie della classe 7.</p>	<p>1.1.3.1.2</p> <p>Le disposizioni della sottosezione 1.1.3.1 lettera b) ADR si applicano solo al trasporto di macchinari o dispositivi finalizzato al loro impiego e a condizione che i macchinari o dispositivi siano soggetti alla legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti. Sono esonerate anche le riserve di merci pericolose necessarie al loro funzionamento.</p> <p>Questa disposizione non si applica nel caso di merci pericolose che appartengono alla classe 7.</p> <p>¹ RS 930.11</p>
<p>Commento:</p> <p>Viene precisato che l'esenzione prevista nell'ADR è valida esclusivamente per il trasporto di macchinari e dispositivi finalizzato al loro impiego e non per il loro trasporto in generale. La suddetta esenzione, inoltre, è ammessa a condizione che sia garantita una certa sicurezza. L'ADR non definisce, tuttavia, quale grado di sicurezza debba essere mantenuto ed è pertanto responsabilità di ogni Parte contraente precisarlo a livello nazionale. La Svizzera vi provvede attraverso la legge federale sulla sicurezza dei prodotti.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.1.3.6 b.</p> <p>Esenzioni per il trasporto di contenitori-cisterna di cantiere:</p> <p>Il trasporto di al massimo 1150 l di carburante diesel (N° ONU 1202) in contenitori-cisterna di cantiere, con una capacità massima di 1210 litri, che soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.14, sottostà alle esenzioni di cui al paragrafo 1.1.3.6.2 ADR concernente i colli. Questi contenitori-cisterna di cantiere, non però i veicoli destinati al loro trasporto, devono essere etichettati e recare una segnalazione arancio secondo quanto previsto al capitolo 5.3 ADR. In galleria, per i contenitori-cisterna di cantiere valgono le stesse limitazioni applicate alle unità di trasporto soggette all'obbligo di segnalazione.</p>	<p>1.1.3.6 lett. b</p> <p>Esenzioni per il trasporto di container-cisterna di cantiere:</p> <p>Il trasporto di al massimo 1150 l di carburante diesel (N° ONU 1202) in container-cisterna di cantiere, con una capacità massima di 1210 litri, che soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.14, sottostà alle esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.6.2 ADR concernente i colli. La marcatura dei container-cisterna di cantiere si basa sul capitolo 5.3 dell'ADR. I veicoli destinati al loro trasporto non devono essere marcati.</p> <p>In galleria, per i container-cisterna di cantiere valgono le stesse limitazioni applicate alle unità di trasporto soggette all'obbligo di segnalazione.</p>
<p>Commento:</p> <p>Il testo in vigore è stato leggermente modificato. Da una parte ci si limita a rimandare al capitolo 5.3 dell'ADR tralasciando di citare espressamente la marcatura attraverso etichette e segnalazione arancio, il che significa che all'occorrenza possono essere utilizzate anche etichette di pericolo; dall'altra si introduce l'obbligo di marcatura anche per le merci classificate come pericolose per l'ambiente, prassi di fatto già seguita nella maggior parte dei casi.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
1.6.1.5 Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2011 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2010.	1.6.1.5 Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2013 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2012.
Commento: Adeguamento all'ADR.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
1.6.3 Cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, veicoli batteria e contenitori-cisterna di cantiere	1.6.3 Cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria
Commento: Dal titolo scompare l'elemento «contenitori-cisterna di cantiere» (trasferito nella nuova sezione 1.6.14).	

Testo in vigore	Proposta di modifica
1.6.3.21 I contenitori-cisterna che erano ammessi al trasporto di determinate materie secondo le disposizioni previste al marginale 212 127 (5) dell'Appendice B.1b in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono ancora essere utilizzati per il trasporto di queste materie come grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), se soddisfano le seguenti disposizioni ADR: 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5. e 6.5.5.1 ad eccezione di 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6.	1.6.3.21 <i>Abrogato</i>
Commento: La disposizione al 1.6.3.21 viene rinumerata in quanto le misure transitorie relative ai container-cisterna rientrano nella sezione 1.6.4 (vedi 1.6.4.10).	

Testo in vigore	Proposta di modifica
	1.6.4 Container-cisterna, cisterne mobili e CGEM 1.6.4.10 I container-cisterna che erano ammessi al trasporto di determinate materie secondo le disposizioni previste al marginale 212 127 (5) dell'Appendice B.1b in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono ancora essere utilizzati per il trasporto di queste materie come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), se soddisfano le seguenti disposizioni ADR: 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5. e 6.5.5.1 ad eccezione di 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6.
Commento: Vista la struttura dell'ADR, le misure transitorie relative ai container-cisterna, alle cisterne mobili e ai CGEM devono essere trasferite nella nuova sezione 1.6.4.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
	1.6.14 Container-cisterna di cantiere
<p>Commento: Ai fini di una maggiore chiarezza le misure transitorie relative ai container-cisterna di cantiere figurano nella nuova sezione 1.6.14.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
	<p>1.6.14.1</p> <p>I container-cisterna di cantiere costruiti prima del 1° gennaio 2013 ma che non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6.14.3 SDR sull'attribuzione di codici-cisterna nell'ambito dell'approvazione del tipo e sull'apposizione di marcature aggiuntive sulla targa della cisterna o concernente il collare possono continuare a essere utilizzati fino al successivo controllo periodico.</p> <p>I container-cisterna di cantiere dotati prima del 1° gennaio 2010 di un collare che supera di meno di 25 mm gli elementi più alti da proteggere possono continuare a essere utilizzati senza limitazioni.</p>
<p>Commento: L'ADR prevede l'obbligo a partire dal 1° gennaio 2008 di apporre il rispettivo codice-cisterna su tutti i tipi di container-cisterna, ma in Svizzera quest'obbligo non è mai stato osservato per i container-cisterna di cantiere. Poiché vengono trasportati diversi tipi di carburante diesel e a seconda del tipo di diesel le cisterne devono soddisfare differenti requisiti di costruzione ed equipaggiamento (in particolare il dispositivo tagliafiamma), occorre segnalare attraverso il codice le caratteristiche della cisterna. Ad ogni controllo periodico di un container-cisterna di cantiere oggi l'EGI riporta sul certificato il tipo di carburante diesel (disposizione speciale 640K, 640L, 640M) che esso può trasportare. Siccome solitamente il suddetto certificato non è disponibile fisicamente al momento del riempimento della cisterna, per permettere a chi la utilizza di sapere quale diesel può essere trasportato deve essere apposto un codice-cisterna anche sui container-cisterna di cantiere. Per agevolare i gestori, i container-cisterna di cantiere già costruiti e sprovvisti di codice-cisterna possono continuare a essere utilizzati fino al successivo controllo periodico.</p> <p>Un'ulteriore modifica riguarda il collare. La sottosezione 6.8.2.1.28 dell'ADR prevede dispositivi di protezione per gli organi e gli accessori posti nella parte superiore della cisterna (ad esempio in caso di capovolgimento). Questa disposizione si applica tuttavia unicamente alle cisterne fisse, alle cisterne smontabili e ai veicoli batteria e non ai container-cisterna né ai container-cisterna di cantiere che da questi ultimi derivano. Vista la destinazione particolare dei container-cisterna di cantiere e considerati i pericoli ad essi collegati (terreno irregolare nei cantieri, caduta di materiale dal pianale di carico, ecc.), dal 2010 l'EGI ha deciso di applicare questa disposizione anche ai container-cisterna di cantiere e l'ha introdotta nelle istruzioni tecniche n. TA044. I container-cisterna di cantiere non conformi devono essere adeguati al più tardi entro l'esame periodico successivo. Quelli invece dotati già prima del 1° gennaio 2010 di un collare di protezione possono continuare a essere utilizzati senza limitazioni anche se il collare supera di meno di 25 mm la parte da proteggere.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.10.2.4</p> <p>La descrizione dettagliata della formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.10 ADR deve essere conservata per almeno 5 anni.</p>	<p>1.10 Security</p> <p>1.10.2.4</p> <p>La descrizione dettagliata della formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.10 ADR deve essere conservata per almeno 5 anni.</p>
<p>Commento: La sottosezione 1.10.2.4 viene fatta precedere dal titolo 1.10 sulla security.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
	<p>Parte 3 Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali, esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate e in quantità esenti</p> <p>Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti</p> <p>DS 363 L'esenzione si applica solo ai macchinari e dispositivi che sottostanno alla legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti.</p> <p>¹ RS 930.11</p>
<p>Commento: La lettera a) della disposizione speciale 363 dell'ADR prevede che i mezzi di contenimento (i contenitori delle merci pericolose) rispettino le prescrizioni relative alla loro costruzione emanate dalle autorità competenti del rispettivo paese di fabbricazione. Nel caso della Svizzera si applica la legge federale sulla sicurezza dei prodotti.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>6.14.1 In generale</p> <p>6.14.1.1 Definizioni</p>	<p>6.14.1 Definizioni</p>
<p>Commento: La struttura della sezione 6.14.1 è stata semplificata.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>6.14.1.2 Campo di applicazione</p> <p>6.14.1.2.1</p> <p>Le disposizioni speciali da 6.14.2 a 6.14.3 completano o modificano il capitolo 6.8 ADR e si applicano ai contenitori-cisterna di cantiere. Per il resto, devono essere rispettate tutte le altre disposizioni del capitolo 6.8 ADR, ad eccezione del 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 e da 6.8.2.1.15 a 6.8.2.1.23. I lavori di saldatura possono essere eseguiti unicamente da saldatori qualificati.</p> <p>I contenitori-cisterna di cantiere possono essere utilizzati solo per lo stoccaggio e il trasporto di carburante diesel (N° ONU 1202).</p>	<p>6.14.2 Campo di applicazione</p> <p>Le disposizioni di cui al 6.14.3 e al 6.14.4 completano o modificano il capitolo 6.8 ADR e si applicano ai container-cisterna di cantiere. Per il resto, devono essere rispettate tutte le altre disposizioni del capitolo 6.8 ADR, ad eccezione del 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 e 6.8.2.1.15-6.8.2.1.23, 6.8.2.4.3, 6.8.2.5.2 e 6.8.2.6.1. I lavori di saldatura possono essere eseguiti unicamente da saldatori qualificati.</p> <p>I container-cisterna di cantiere possono essere utilizzati solo per lo stoccaggio e il trasporto di carburante diesel (N° ONU 1202).</p>
<p>Commento: La sottosezione 6.14.1.2.1 viene trasferita al 6.14.2. Viene fatta eccezione anche per le sottosezioni 6.8.2.4.3 (controlli intermedi), 6.8.2.5.2 (marcatura supplementare) e 6.8.2.6.1 (progettazione e costruzione) dell'ADR. Parte di queste disposizioni ritrova applicazione in seguito.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>6.14.2 Costruzione</p> <p>6.14.2.1</p>	<p>6.14.3 Costruzione</p> <p>Le cisterne interne con una capacità fino a 2100 l</p>

<p>Le cisterne interne con una capacità fino a 2000 l devono essere costruite in acciaio con uno spessore di 3 mm (o uno spessore di parete equivalente secondo la formula prevista alla sottosezione 6.8.2.1.18 ADR); se la capacità supera i 2000 l, lo spessore in acciaio deve essere di almeno 5 mm (o uno spessore di parete equivalente secondo la formula prevista alla sottosezione 6.8.2.1.18 ADR).</p> <p>I recipienti di raccolta chiusi (cisterna esterna) devono avere almeno lo stesso spessore delle cisterne interne.</p> <p>Per il resto, devono essere rispettate le esigenze della legislazione sulla protezione delle acque.</p>	<p>devono essere costruite in acciaio con uno spessore di 3 mm (o uno spessore di parete equivalente secondo la formula prevista alla sottosezione 6.8.2.1.18 ADR); se la capacità supera i 2100 l, lo spessore in acciaio deve essere di almeno 5 mm (o uno spessore di parete equivalente secondo la formula prevista alla sottosezione 6.8.2.1.18 ADR).</p> <p>I recipienti di raccolta chiusi (cisterna esterna) devono avere almeno lo stesso spessore delle cisterne interne.</p> <p>I container-cisterna di cantiere devono essere dotati di un collare (o protezione simile) che superi di almeno 25 mm gli elementi più alti da proteggere (coperchio, dispositivo di ventilazione, bocchettone di riempimento, ecc.).</p> <p>In aggiunta alla marcatura dei container-cisterna di cantiere (cisterna interna) di cui al 6.8.2.5.1 ADR occorre indicare sulla targa il codice-cisterna di cui al 4.3.4.1.1 ADR e la scritta "TRASPORTO AMMESSO SOLO IN SVIZZERA".</p> <p>Per il resto, devono essere rispettate le esigenze della legislazione sulla protezione delle acque.</p>
<p>Commento: La sottosezione 6.14.2.1 viene trasferita al 6.14.3.</p> <p>Le istruzioni tecniche dell'EGI contengono prescrizioni relative ai controlli e alla costruzione dei container-cisterna di cantiere. Vengono applicate da anni e costantemente aggiornate agli sviluppi della tecnica e a eventuali prescrizioni successive. Sono in vigore dal 1998. Per esigenze di tecnica legislativa queste prescrizioni in materia di costruzione devono essere introdotte anche nell'SDR e viene pertanto operato un trasferimento dalle istruzioni tecniche all'SDR. Per esigenze di chiarezza nel testo tedesco dell'SDR è stato sostituito il termine «Inhalt» con «Fassungsraum», riprendendo così la terminologia dell'ADR. Di conseguenza la capacità delle cisterne è passata a 2100 l senza tuttavia richiedere l'adeguamento delle cisterne già esistenti. Le disposizioni relative alla costruzione e al collare vengono introdotte nell'SDR in quanto si tratta di disposizioni che si discostano dall'ADR e come tali sono contenute nelle istruzioni tecniche.</p> <p>Il trasporto di sostanze liquide infiammabili con un punto di infiammabilità non superiore a 60°C, come il carburante diesel delle disposizioni speciali 640K e 640L, richiede prescrizioni specifiche per la costruzione e l'equipaggiamento delle cisterne (ad es. dispositivo tagliafiamma). Per informare l'utente sull'equipaggiamento in dotazione dei container-cisterna di cantiere è richiesta l'apposizione del codice-cisterna. Trattandosi tuttavia di cisterne costruite in deroga alle prescrizioni dell'ADR, è obbligatorio apporre anche la scritta «TRASPORTO AMMESSO SOLO IN SVIZZERA». Le informazioni relative al container-cisterna di cantiere devono figurare nella targa che contiene già le informazioni di cui al 6.8.2.5.1 e presenta sufficiente spazio anche per il codice-cisterna e la suddetta scritta.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>6.14.3 Controlli e approvazione del tipo</p> <p>6.14.3.1 Approvazione del tipo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione del dossier di fabbricazione - Verifica della compressione a 0,5 bar, controlli dell'interno e degli equipaggiamenti del recipiente interno come pure un'ispezione visiva della cisterna esterna. 	<p>6.14.4 Controlli e ispezioni</p> <p>Durante i controlli la cisterna esterna deve essere sottoposta a una ispezione visiva.</p>

roga nell'SDR.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>8.2.1.12 I conducenti di veicoli che trasportano esclusivamente materie della classe 6.2, N° ONU 2814, 2900, 3291, 3373 e della classe 9, N° ONU 3245, possono essere esonerati dalla partecipazione al corso di base. Essi devono comprovare un'esperienza pratica specifica di almeno un anno nel settore delle materie infettive o degli organismi geneticamente modificati. Inoltre, i conducenti di questa categoria devono seguire un corso riconosciuto dall'autorità competente e superare un esame. La partecipazione al corso e il superamento dell'esame saranno attestati nel certificato ADR dall'iscrizione "Trasporto dei N° ONU 2814, 2900, 3291, 3373 e 3245 (secondo il sottocapitolo 8.2.1.12, Appendice 1, SDR); valido per la Svizzera". Il permesso può essere rinnovato secondo le disposizioni della sottosezione 8.2.1.5 ADR dopo aver seguito ancora una volta il corso 8.2.1.12 SDR.</p>	<p>8.2.1.12 <i>Abrogato</i></p>
<p>Commento: L'asa chiede l'abrogazione di questa disposizione in quanto non si ritiene necessaria in Svizzera una formazione specifica in questo settore.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Capitolo 8.5 Le prescrizioni speciali S11 (3) e S12 non sono applicabili.</p>	<p>Capitolo 8.5 Le prescrizioni speciali S11 e S12 non sono applicabili.</p>
<p>Commento: Abolizione del capoverso 3 per effetto di modifiche all'ADR.</p>	

Appendice 2:**Tratti stradali con limitazioni supplementari****1.9.5 Tratti stradali con gallerie: elenco dei tratti stradali sottoposti a limitazioni**

Cantone	Strada nazionale = N Strada cantonale = SC	Galleria	Categoria di galleria (1.9.5.2 ADR ¹)
NW-UR	N 2 Stans–Flüelen	Seelisberg	E ^{a)}
UR-TI	N 2 Göschenen–Airolo	San Gottardo	E
TI	N 2 Passo del San Gottardo–Airolo	Costoni di Fieud	E ^{a)}
GL	N 3 Weesen–Murg	Kerenzer	E ^{a)}
GR	N 13 Thusis–San Bernardino	Via Mala	E
GR	N 13 Thusis–San Bernardino	Bärenburg	E
GR	N 13 Thusis–San Bernardino	Rofla	E
GR	N 13 Thusis–Ticino	San Bernardino	E
VS / Italia	KS Martigny–Aosta	Gran San Bernardo	E
GR	KS Thusis–San Bernardino	Rongellen II	E
GR	KS Thusis–Tiefencastel	Solis	E
GR	KS Thusis–Tiefencastel	Alvaschein	E
GR	KS Tiefencastel–Davos	Landwasser	E
TI	KS Bellinzona–Brissago	Mappo/Morettina	E
VD	KS Crissier	Galerie du Marcolet	E

a) Le limitazioni si applicano il sabato, la domenica e nei giorni festivi menzionati nell'articolo 91 capoverso 1 ONC². Negli altri giorni, sono valide dalle 17.00 alle 07.00.

Proposta di modifica

Vengono stralciate dalla lista le seguenti gallerie cantonali nel Cantone dei Grigioni:

- Thusis–Tiefencastel, Solis
- Thusis–Tiefencastel, Alvaschein
- Tiefencastel–Davos, Landwasser

Commento:

Il Cantone dei Grigioni ha effettuato una valutazione dei rischi per le gallerie di sua competenza che ha escluso la necessità di limitazioni supplementari. I nuovi strumenti di valutazione dell'USTRA hanno confermato questo risultato. Considerata la posizione geografica e gli effetti solo secondari e locali che ne derivano si propone, dietro richiesta del Cantone dei Grigioni, di abolire a partire dal 1° gennaio 2013 le limitazioni in questione per il trasporto di merci pericolose attraverso le gallerie succitate. I controlli delle altre gallerie riportate nell'elenco verranno effettuati entro il 1° gennaio 2015.

¹ RS 0.741.621

² RS 741.11

1.9.6 Tratti stradali in prossimità di acque protette**1.9.6.1 Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di merci pericolose è vietato**

Sui seguenti tratti stradali è vietato il trasporto di merci pericolose di cui al 1.9.6.2:

Integrazione della lista con i seguenti tratti stradali:

SO Grenchen, Grenchen–Romont, "Romontstrasse" (lunghezza 400 m);

SG strada di congiunzione tra Valens e Vasön (lunghezza 2300 m);

Commento:

Sulla base delle valutazioni dei rischi effettuate i Cantoni/Comuni interessati hanno chiesto di introdurre nell'elenco le due strade comunali succitate per tutelare i pozzi di captazione d'acqua sotterranea presenti in zona. Secondo le autorità richiedenti in entrambi i casi i veicoli che trasportano merci pericolose per le acque protette potranno usufruire di percorsi alternativi.